

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2020, n. 913

Servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale - Linee di indirizzo agli Enti Locali per l'adozione delle misure di cui all'Art. 92, commi 4-ter e 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti così come confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ad oggi, la soddisfazione dei bisogni di mobilità espressi sul territorio regionale della Puglia è garantita anche attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto per le quali sono in atto attività di razionalizzazione e riprogrammazione dei servizi da parte delle autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- l'operatività dei servizi è garantita, in larga parte, da piccole e medie imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, talvolta riunitesi in società consortili, individuate a seguito di procedure competitive esperite nel corso del biennio 2004/2005; in talune altre realtà cittadine, tra cui i capoluoghi di provincia, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è garantito attraverso la formula dell'*in-house providing*;
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, impone l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della governance del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, sono stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della *governance* con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, definisce il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell'ambito dei quali saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- lo stesso Piano Triennale dei Servizi riscontra l'attuale assetto delle reti di trasporto pubblico locale automobilistico caratterizzato da una molteplicità di reti e servizi di trasporto eserciti da più operatori sulla base di contratti di servizio, oggi in scadenza alla data del prossimo 30.06.2020;
- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia;

preso atto che:

- tra detti adempimenti prodromici, assume particolare rilevanza l'approvazione dei Piani di Bacino territoriali del trasporto pubblico locale redatti a cura degli Ambiti Territoriali Ottimali, in adempimento alla L.R. n. 18/2002, nonché nel rispetto delle linee guida approvate con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016 e le successiva DGR 2086/2016;
- la definizione dei Piani di Bacino territoriali si configura come adempimento prodromico e ineludibile per la nuova determinazione dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale, necessaria al fine di attivare le procedure di affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad espletare;

dato atto che:

- la DGR n. 207 del 5 febbraio 2019 ha accertato il sostanziale auto contenimento della domanda di trasporto automobilistica extraurbana all'interno dei confini provinciali riconoscendo soddisfatte le necessità dei servizi di mobilità tra le diverse provincie, dalla rete ferroviaria dell'ambito regionale;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO regionale Puglia, avviso successivamente ritirato alla luce dei risultati degli studi di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è data ampia evidenza con la DGR 207/2019;
- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio degli auto servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Città Metropolitana di Bari;
- in data 28.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provinciale BAT;
- in data 26.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Lecce;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Brindisi;
- in data 27.01.2017 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44 del 03.03.2017- 81179-2017-IT;
- in data 29.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;
- in data 09.12.2019 la Regione Puglia ha approvato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2304 di Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL e delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;

- con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale ha deliberato la definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, dell'allegato "schema tipo" del bando di gara, parte integrante e sostanziate della predetta deliberazione, quale atto prodromico alla celebrazione, da parte degli EE.LL, delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
- ad oggi, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora per tutte le Province completato con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano ancora concluse;

considerato che:

- l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione ha costituito e costituisce tuttora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento in relazione all'offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale ha approvato il cosiddetto Decreto "Cura Italia";
- L'art 92 "Disposizioni in materia di trasporto" del succitato decreto, al comma 4-ter ha disposto che *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;*" subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la disciplina nazionale e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Regolamento comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. ("Regolamento comunitario");
- i presidenti delle Province di Foggia, Bat, Brindisi, Taranto e Lecce unitamente al presidente della Città Metropolitana di Bari nel corso delle riunioni tenutasi in video conference con l'Assessore regionale ai trasporti in data 29 maggio 2020, direttamente o per il tramite di propri delegati, hanno manifestato il proprio formale intendimento di volersi avvalere della facoltà di proroga loro concessa dall'art. 92, del DL 18/2020.

rilevato che:

- nell'attuale situazione gestionale del servizio del trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale, così come sopra delineata, si configura oggettivamente il pericolo imminente dell'interruzione del servizio medesimo, con riferimento a tutti i contratti che verranno a scadenza entro la data del 30.06.2020;
- la risoluzione di tale critica situazione impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;

- i vigenti contratti di servizio provinciali e regionali, leggi tra le parti, prevedono che *“alla scadenza del contratto l’impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell’espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.”*
- in aderenza al disposto dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell’esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, si rende dunque necessario che ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020 adottati, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, le proprie opportune determinazioni che dispongano la proroga della scadenza contrattuale al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
- tale proroga, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, dovrà avere decorrenza dalla data di scadenza degli attuali affidamenti, oggi prevista al 30 giugno 2020 e durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento con gara già avviate e fino al subentro del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico automobilistico individuato a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
- salvo esigenze particolari che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni e ritenute meritevoli di tutela, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione della gestione del servizio agli stessi patti e condizioni già contenuti nell’originario contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
- nell’ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie ad assicurare la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, *“... per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.”*, e/o secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

si propone alla Giunta Regionale di:

- prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere parere favorevole in merito all’avvio da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell’art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell’esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
- subordinare l’efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;
- disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel

- corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
- nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, *"... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi."*, ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta di:

1. prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. esprimere parere favorevole in merito all'avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
4. subordinare l'efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;
5. disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
6. disporre che, nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della

Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020 la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, ".... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.", ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini de/l'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico Campanile

La Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L'ASSESSORE proponente

Giovanni Giannini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere parere favorevole in merito all'avvio, da parte di ciascun Ente locale competente su di un contratto di servizio di trasporto pubblico automobilistico in scadenza entro il 30.06.2020, in aderenza al disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico, delle attività di adozione, con la massima urgenza possibile e prima della suddetta data, delle opportune determinazioni tese a disporre la proroga degli affidamenti in atto al fine di garantire la continuità del servizio nelle more del completamento delle avviate procedure di gara;
4. subordinare l'efficacia di tale proroga, che dovrà decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento ed avere durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria oggi prevista al 31 luglio 2020 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento già avviate, all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020;

5. di disporre che, salvo esigenze particolari, ritenute meritevoli di tutela, che dovessero essere ravvisate nel corso delle negoziazioni, detta proroga dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nell'attuale contratto di servizio, secondo lo schema di addendum contrattuale che si allega alla presente Deliberazione;
6. di disporre che, nell'ipotesi in cui non pervenga, prima della scadenza contrattuale, l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, la prosecuzione del servizio si intenderà comunque garantita in forza delle vigenti previsioni contrattuali che impegnano le imprese affidatarie a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, "... per i successivi n. 3(tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.", ovvero secondo le disposizioni di legge a garanzia della continuità dei servizi essenziali;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti a stipulare per la Regione Puglia la proroga consensuale dell'attuale contratto regionale di servizio secondo lo schema di addendum contrattuale allegato alla presente deliberazione raccomandando, alla luce dell'avvenuta cessione agli ATO dei servizi in esso inclusi, l'allineamento della sua scadenza a quella dei contratti di proroga provinciali che gli Organi di governo d'ambito andranno a disporre;
8. di trasmettere il presente atto agli Enti locali controparti dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sul territorio regionale in scadenza entro la data del 30.06.2020, per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti;
9. di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

allegato



**PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO**

**AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020,
N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27**

tra

[•], con sede in [•], via [•], c.f. [•], ai fini del presente atto rappresentata da [•], in forza dei poteri attribuitigli ai sensi [•] (di seguito denominata anche solo **"Ente affidante"**),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo **"[•]"**),

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la **"Parte"** ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le **"Parti"**,

premessi che

- a) con contratto di servizio sottoscritto in data [•] tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il **"Contratto"**, all. sub 1), l'Ente affidante ha affidato a [•], nella sua qualità di aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [•];
- b) ai sensi dell'art. [•] del **"Contratto"**, quest'ultimo aveva originaria durata di 9 (nove) anni a decorrere dal [•] e fino al [•];
- c) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a [•] una proroga pari al 50% dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato il **"Contratto bis"**, all. sub 2 al presente **"Contratto di proroga"**);
- d) in ragione della sussistenza dei presupposti compendati nell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente affidante ha deliberato di concedere a [•] una ulteriore proroga di due anni rispetto alla durata contrattuale di cui alla lettera c), con conseguente nuova scadenza del contratto al 30.06.2020 (di seguito, denominato il **"Contratto ter"**, all. sub 3 al presente **"Contratto di Proroga"**);
- e) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale;
- g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di

allegato

affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;

- h) in data [•] è stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. [•], ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO [•];
- i) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di gara della/delle Provincia/ce di [•] non risulta/no ancora concluso/i;
- j) nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di [•];
- k) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19, l'Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza oggi prevista al 31 luglio 2020;
- l) la prossima scadenza del Contratto al 30.06.2020 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
- m) il processo di devoluzione sui servizi di trasporto automobilistico nella competenza esclusiva degli ATO impone la salvaguardia di allineare ad una stessa scadenza i contratti oggi in capo alla regione, alle province, alla città metropolitana ed ai comuni;
- n) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- o) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. [•] del [•] (all. sub 4 al presente "**Contratto di proroga**"), tenuto conto dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nel territorio di [•], sono state avviate dal medesimo Ente Affidante, con [•] del [•], le opportune iniziative volte ad addivenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di proroga della gestione del servizio medesimo alle stesse condizioni;
- p) dette iniziative hanno avuto esito positivo e l'Ente Affidante, con [•] del [•], ha quindi approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga della gestione del servizio e del Contratto *[se vi sono particolari esigenze a cui dare tutela che comportano la necessità di modifiche allo schema di addendum, specificarle]*;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

allegato

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **“Contratto di Proroga”**.

Costituiscono Allegati al presente **“Contratto di Proroga”** tutti i documenti identificati nel presente **“Contratto di Proroga”** come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del **“Contratto”** viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 30.06.2020 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l’ATO [•] e comunque non oltre la data del [•] (max 31.07.2021).

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente **“Contratto di Proroga”**, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al **“Contratto ter”** vigente e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e s.m.i. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 – Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Impresa [•], ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente **“Contratto di Proroga”** sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, l’Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 6 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell’Impresa [•] tutte le spese del **“Contratto di Proroga”** e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente affidante.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del **“Contratto”**, del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 8 – Condizione sospensiva

allegato

Le parti prendono atto che l'efficacia delle pattuizioni contenute nel presente "**Contratto di proroga**" è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea di cui all'articolo 92, co. 4-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Art. 9 – Trasparenza

Con la stipula del presente "**Contratto di proroga**", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "**Contratto di proroga**" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "**Contratto di proroga**", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "**Contratto di proroga**" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la [•]:

Titolare del Trattamento è [•] rappresentato da [•], contattabile all'indirizzo mail: [•], con sede legale in [•].

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è [•], contattabile all'indirizzo mail: [•]

Per l'Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all'indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all'indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all'indirizzo mail [•].

allegato

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente **"Contratto di proroga"** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **"Contratto di proroga"**.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

[data, luogo]

[firme]